

# REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE RIFORMA AI NASTRI DI PARTENZA

Nuova proroga per gli adeguamenti statutari in modalità semplificata: le regole, le procedure e il ruolo dei professionisti per gli enti e le reti associative

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA



## LE NOVITÀ

Cosa cambia con  
l'avvio del  
Registro unico

**Sepio**, pagina 2

## L'ORGANIZZAZIONE

Al ministero  
del Lavoro controlli  
e coordinamento

**Bobba**, pagina 3

## L'ISCRIZIONE

Il Runts aprirà a  
nuovi benefici  
nella tassazione

**Garone e Sepio**, pagina 4

## IMPRESE SOCIALI

I dati del Registro  
imprese integrati  
nel Runts

**Fici**, pagina 9



REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

93mila

La platea degli enti

Quasi 100mila gli enti del terzo settore candidati a entrare nel Registro: le ultime saranno le Onlus

# Il quadro

## Iscrizione, statuti, finanziamenti: cosa cambia con l'avvio del Registro

L'acronimo Ets indicherà tutti gli enti che svolgono attività di interesse generale previste dalla riforma

**Gabriele Sepio**

**C**i siamo: il Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) è arrivato ai nastri di partenza. A breve, il ministero del Lavoro fisserà la data definitiva dell'operatività, tenuto conto dello stadio di realizzazione della piattaforma informatica. Un momento atteso, che segnerà un passaggio importante per uniformare il terzo settore italiano sotto il profilo giuridico e amministrativo.

### Le procedure

Un primo step interesserà tutti gli enti iscritti negli attuali registri nazionali. Si tratta di più di 93mila enti, attualmente suddivisi tra l'anagrafe delle Onlus e i registri delle associazioni di promozione sociale (Aps) e organizzazioni di volontariato (Odv). Saranno questi ultimi i primi ad essere smantellati, per far trasmettere le quasi 34mila Odv e 29mila Aps nel nuovo registro. Per le più di 13mila Onlus si potrà attendere fino al primo periodo d'imposta successivo all'approvazione Ue delle misure fiscali. Dunque, se quest'ultima dovesse arrivare, supponiamo, entro quest'anno, dal 1° gennaio 2022 le Onlus dovranno migrare nel Runts, pena la perdita del patrimonio. Per gli enti non iscritti in alcun registro il via libera per accedere al terzo settore scatterà dal momento della operatività del Runts. Le operazioni di iscrizione potranno avvenire solamente per il tramite della piattaforma con un sistema simile a quello già

adottato con il Registro delle imprese. Gli enti potranno scegliere di iscriversi individuando la sezione (ben sette di cui una residuale) più idonea alle proprie esigenze. Una opzione che dovrà tenere conto del modello organizzativo e della tipologia di entrate. Per gli enti con entrate commerciali fino a un determinato limite ci sarà la possibilità di accedere a regimi forfettari di tassazione. Con l'avvio del nuovo registro ci sarà un unico acronimo, dunque, quello di Ets, per identificare gli enti chiamati a svolgere le attività di interesse generale indicate nei decreti attuativi della riforma. Uno dei tratti distintivi di riconoscimento degli enti sarà quello della trasparenza e della rendicontazione delle risorse.

### I finanziamenti pubblici

Un tema particolarmente importante per il rilancio di un intero settore al quale verranno indirizzati molti dei fondi pubblici prima distribuiti su una quantità eterogenea di soggetti regolati da un vero e proprio groviglio normativo. Il rapporto con la pubblica amministrazione verrà privilegiato anche dal punto di vista operativo. Agli enti del terzo settore verrà affidato, infatti, un ruolo di interlocuzione diretto con la Pa, con la possibilità di avviare forme di coprogettazione e stipulare convenzioni anche in deroga al codice dei contratti. L'accesso al 5 per mille, inoltre, sarà consentito a tutti gli Ets che potranno confermare tale scelta al momento dell'iscrizione nel nuovo registro. ●

### CHE COS'È IL RUNTS E COME FUNZIONERÀ

#### Le sezioni

Il Runts è pubblico, accessibile e articolato in sette sezioni. Le prime sei corrispondono alle tipologie in cui gli Ets potranno inquadrarsi (Odv, Aps, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, Sms); la sezione residuale include gli enti coi requisiti di Ets non riconducibili a tali tipologie. L'articolazione del Runts è coerente con la definizione di Ets, anche per la possibilità che si iscrivano «altri enti» diversi dalle società costituiti per perseguire senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

#### Le modalità per le domande

Le domande di iscrizione, aggiornamento e cancellazione dal Runts si presentano online. Ci si deve autenticare al Portale «Front Office» e compilare l'istanza con i moduli del Dm 106/2020. Alla domanda si allegano i documenti richiesti, firmati e con dichiarazione di conformità. Gli allegati vanno «indicizzati». Il sistema genera, poi, una «distinta» della pratica con mittente, ufficio, ente per il quale si presenta l'istanza e tipo di adempimento. L'utente deve verificarne la correttezza. Se l'esito è positivo, la distinta va scaricata, firmata e caricata sul sistema. Infine, l'istanza si invia e, all'ok sull'istruttoria, l'Ufficio adotta un provvedimento di iscrizione

#### Le modalità di accesso

Cambiano seconda l'ente. Per Odv e Aps c'è la trasmissione automatica dei dati dai registri di settore, dalla data scelta dal ministero del Lavoro.

Per le Onlus lo stop all'Anagrafe non coincide con l'avvio del Runts ma con la fine della relativa disciplina fiscale, la cui abrogazione dipende dal vaglio Ue. Le Onlus potranno accedere al Runts dalla data pubblicata dall'agenzia delle Entrate e fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello di autorizzazione Ue. Con l'avvio del Runts, gli enti non iscritti in alcun registro accederanno con modalità distinte a seconda che siano con/privi di personalità giuridica. Nel primo caso, l'iscrizione avviene con l'intervento del notaio. Nel secondo, spetta all'ente presentare domanda su mandato del proprio legale rappresentante o di quello della rete associativa cui aderisce

#### La competenza degli Uffici

La competenza degli Uffici del Runts è in base al territorio in cui l'Ets ha la sede legale (articoli 47 del Cts e 5 del Dm 106/2020). Per le reti associative vige il criterio per materia e la competenza è dell'Ufficio statale presso il ministero del Lavoro. Se l'Ets trasferisce la sede in altra Regione/Provincia autonoma, l'Ufficio nella cui circoscrizione la sede è trasferita, ricevuta l'istanza, comunica entro 30 giorni il trasferimento. Il nuovo Ufficio competente acquisisce da quello di provenienza i dati necessari alla tenuta e gestione della posizione dell'Ets, che riceve riscontro della presa in carico dal nuovo Ufficio

#### I controlli degli Uffici

Il sistema dei controlli ruota

attorno al Runts. Il Cts prevede controlli per gli Uffici Runts, tesi a riscontrare la sussistenza/permanenza dei requisiti per l'iscrizione, il perseguimento delle finalità e gli adempimenti agli obblighi derivanti dall'iscrizione. Il controllo avviene d'ufficio ed è documentale, con verifiche in loco ove si necessiti di approfondimenti istruttori. In caso di mancato aggiornamento dei dati previsti nel Runts o di mancato/incompleto deposito di atti, l'Ufficio diffida l'ente e, prima di cancellarlo, assegna un termine non superiore a 180 giorni. I controlli sulla spettanza dei benefici fiscali e 5 per mille competono all'agenzia delle Entrate, che può avvalersi anche degli esiti dei controlli degli Uffici Runts

#### La pubblicità del Runts

Tre le forme di pubblicità assicurate dal Runts: costitutiva, dichiarativa e notizia. L'iscrizione ha effetto costitutivo per acquisire la qualifica di Ets e fruire dei benefici fiscali del Cts. Come per il Registro Imprese, vige una «presunzione di conoscenza» in forza della quale tutti gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione/annotazione/deposito sono opponibili ai terzi solo dopo la pubblicazione nel Runts, a meno che l'Ets non provi che i terzi ne erano a conoscenza. Quanto alla pubblicità-notizia, il Cts individua il set minimo di informazioni per ciascun Ets e un meccanismo obbligatorio di comunicazione degli aggiornamenti (articolo 48 Cts)

*a cura di Ilaria Iannone e Jessica Pettinacci*



## REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE



## La regia

Il ministero del Lavoro riveste un ruolo primario nella fase di popolamento iniziale delle sette sezioni del Runts. Così pure il

ministero garantirà la gestione del Registro, che ha una struttura articolata a livello regionale e provinciale, con uniformità applicativa

# L'organizzazione

## Al ministero del Lavoro controlli e coordinamento degli uffici Runts

Le modalità disomogenee degli attuali elenchi rendono necessario un costante collegamento con le Autonomie

Luigi Bobba

**S**petta al ministero del Lavoro assicurare l'uniforme applicazione del diritto del Terzo settore e l'efficacia dei controlli ai fini dell'accesso nel Registro unico (Runts). Sono le indicazioni che emergono dalla lettura del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore o Cts) e della disciplina del decreto Runts (Dm 106/2020). Il ministero riveste un ruolo di prim'ordine nella fase di coordinamento e popolamento iniziale delle sezioni del Runts e di gestione complessiva del Registro con una struttura articolata a livello regionale e provinciale, che darà più coerenza e uniformità applicativa agli enti. Una centralità che deriva non soltanto dalle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico degli enti del Terzo settore (Ets), ma anche alla luce della struttura del Runts attorno al quale ruota il complesso sistema di controlli di cui al Cts. Infatti, le funzioni ministeriali riguardano non soltanto i sistemi di registrazione degli Ets e l'attività di controllo esercitata dalle Reti associative e dai Centri di servizio per il volontariato, ma anche il monitoraggio e coordinamento dello svolgimento delle attività da parte degli uffici Runts (articoli 92 e seguenti Cts). In questo senso, l'attività del ministero risponde all'esigenza di garantire la corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare degli Ets e si lega alla costante opera interpretativa delle norme del Codice, effettuata a partire dall'entrata in vigore del Cts nell'agosto 2017. Oltre a ciò, il ministero in-

terviene anche nella fase relativa ai controlli propedeutici all'accesso al Runts.

Un'attività di verifica che non è svolta solo con riguardo al possesso dei requisiti per gli enti iscritti presso l'ufficio statale del Runts, cioè le Reti associative del Terzo settore (articolo 41 del Cts), ma con riferimento a tutti coloro che assumeranno la qualifica di Ets e che sarà tesa ad accertare il rispetto dei requisiti generali e speciali. Proprio in ragione del carattere eterogeneo delle attuali modalità di registrazione (registri regionali delle organizzazioni di volontariato; registri nazionali/regionali delle associazioni di promozione sociale e anagrafe unica delle onlus) e della mole di posizioni degli enti da trattare e protocollare ai fini dell'ingresso al Runts, decisiva è la collaborazione e il coordinamento amministrativo del ministero del Lavoro con le Regioni e le Province

autonome per garantire un'uniforme applicazione della disciplina a coloro che vorranno assumere la qualifica di ente del Terzo settore (Ets). Un coordinamento e un'uniformità di trattamento che si raccorda con la stessa struttura voluta dal legislatore per il Runts, quale registro pubblico e accessibile a tutti, istituito e tenuto presso il ministero e gestito su base territoriale e con modalità telematica in collaborazione con ciascuna Regione e provincia autonoma (articolo 45, Cts). Altro tema riguarda, poi, le sezioni in cui gli enti potranno iscriversi.

Oltre alla specifica competenza in merito ai provvedimenti di iscrizione/cancellazione degli enti nella sezione delle «Reti associative» (articolo 4 del Dm 106/2020), al ministero è riconosciuta anche la possibilità – sentita la Conferenza unificata – di istituire sottosezioni/nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti con apposito decreto (articolo 46, comma 3, Cts). Resta dunque aperta la chance di nuova elencazione delle sezioni del Runts, attualmente sei (organizzazioni di volontariato; associazioni di promozione sociale; enti filantropici; imprese sociali; reti associative; società di mutuo soccorso) oltre a quella residuale degli «altri enti del Terzo settore», che, presumibilmente sarà la più numerosa. Una scelta analoga a quella operata con riferimento alla enumerazione delle attività di interesse generale (articolo 5, Cts) e che risponde all'esigenza di adeguare tale classificazione in base alle necessità del contesto sociale. Dunque, l'avvio del Runts e il riconoscimento delle Reti associative costituiscono i veri motori per un decollo definitivo della riforma del Terzo settore. In attesa – si spera breve – della autorizzazione Ue, relativa alla nuova disciplina fiscale degli Ets e delle imprese sociali. ●

### LE SEZIONI ATTUALI

Attualmente il Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore) è suddiviso in queste sei sezioni:

- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- enti filantropici;
- imprese sociali;
- reti associative;
- società di mutuo soccorso.

È possibile che in futuro ne vengano istituite altre

## Statuti da adeguare entro il 31 maggio

### Iter semplificato

Chance per gli enti già iscritti negli elenchi

Antonio Fici

L'adeguamento statutario alla nuova disciplina interessa gli Ets già costituiti all'entrata in vigore del Codice del Terzo settore (3 agosto 2017). Quelli costituiti dopo sono sottoposti subito alle nuove regole (circolare del ministero del Lavoro 24 del 29 dicembre 2017). L'articolo 101, comma 2 del Cts originariamente attribuiva a Onlus, Odv e Aps iscritte nei relativi registri 18 mesi dall'entrata in vigore del Cts per adeguarsi alle disposizioni inderogabili; entro lo stesso termine, questi enti avrebbero potuto modificare gli statuti con le maggioranze dell'assemblea ordinaria. La scadenza è stata più volte prorogata e oggi è al 31 maggio 2021. Cosa accade a chi non la rispetta? Una parte della dottrina riteneva che l'ente sarebbe stato «fuori legge», l'altra sosteneva che la scadenza avesse solo scopo di consentire le modifiche con la procedura «leggera» dell'assemblea ordinaria. Quest'ultima tesi è appoggiata dal ministero (circolare 13/2019) e l'agenzia delle Entrate (risoluzione 89/E/2019, secondo cui si continuano ad applicare le normative di riferimento). Onlus, Odv e Aps iscritte e costituite prima del 3 agosto 2017 possono dunque adeguarsi con delibera di assemblea ordinaria, se l'adeguamento è solo quello «necessario»

per l'articolo 101, comma 2; scaduto questo termine, occorre l'assemblea straordinaria, ma non ci sono sanzioni o altri effetti negativi (come la cancellazione dai registri). Qual è allora il «vero» termine? Oggi risponde il Dm 106/2020, distinguendo tra Odv e Aps (già iscritte nei registri) che saranno coinvolte nella «trasmigrazione», e Onlus iscritte alla relativa anagrafe, che sono escluse. Nella trasmigrazione, Odv e Aps potranno essere interpellate dagli Uffici Runts competenti che accertino la non conformità dei loro statuti; avranno 10 giorni per manifestare l'intenzione di regolarizzarla situazione e 60 per darne prova. Posto che la trasmigrazione inizia trasferendo dati dai «vecchi» registri (anche per 90 giorni) e che gli Uffici hanno poi 180 giorni per accertare i requisiti (articolo 31, comma 1, Dm 106/2020), si presume che la regolarizzazione non potrà essere chiesta prima di agosto (assumendo che il Runts sia operativo in maggio) e potrà essere riconosciuta nei successivi sei mesi. Per le Onlus (che non siano anche Odv/Aps iscritte), lo statuto dovrà essere in regola solo al momento dell'eventuale richiesta di iscrizione al Runts, effettuabile entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di autorizzazione della Commissione Ue (articolo 31, comma 3, Dm 106/2020), fermi restando i termini citati sopra per eventuali regolarizzazioni. Onlus, Odv e Aps iscritte hanno dunque ancora tempo per scelte consapevoli ed efficaci. ●



REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

180 giorni

**Rischio cancellazione**

In caso di inerzia su bilanci e rendiconti, l'ente viene diffidato con un termine per adempiere non superiore a 180 giorni

# L'iscrizione

## Il Registro unico è il presupposto per fruire dei vantaggi fiscali

Per il regime di favore si attende il via libera da parte della Commissione europea

Pagina a cura di  
**Marina Garone**  
**Gabriele Sepio**

**C**on l'avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) si apre per gli enti non profit la possibilità di adottare la nuova qualifica di ente del Terzo settore. Un passaggio fondamentale che consentirà loro di acquisire una specifica veste giuridica, alla quale saranno legate anche significative conseguenze sul piano fiscale.

### L'efficacia dell'iscrizione

L'iscrizione nel Registro ha innanzitutto efficacia costitutiva con riferimento all'adozione della qualifica di ente del Terzo settore (Ets), nonché alla speciale qualifica connessa alla sezione di riferimento (ad esempio, organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale, rete associativa, ente filantropico). A partire dall'effettiva iscrizione nel Registro l'ente potrà qualificarsi come ente del Terzo settore e fare uso della relativa indicazione nella denominazione, nei segni distintivi e nelle comunicazioni con il pubblico. Per le particolari categorie di Ets, l'ente dovrà fare uso delle relative indicazioni e acronimi (quali Odv, Aps, ente filantropico). A decorrere dall'iscrizione, inoltre, potrà fruire dei benefici, anche fiscali, connessi alla specifica qualifica di riferimento, con la precisazione che alcune delle nuove disposizioni di carattere tributario non diverranno efficaci con l'operatività del Runts, essendo subordinate all'autorizzazione della Commissione Ue (articolo



**Vantaggi.** Dal momento dell'iscrizione l'ente può fruire di benefici fiscali

104 del Codice del Terzo settore). Per alcune particolari categorie di Ets, gli effetti ora descritti discendono dall'iscrizione nella speciale sezione imprese sociali del registro imprese, che soddisfa anche il requisito dell'iscrizione nella relativa sezione del Runts. Si tratta degli enti dotati della qualifica di impresa e delle società di mutuo soccorso tenute all'iscrizione nel registro imprese.

### La personalità giuridica

Per gli enti che accederanno al Runts mediante la procedura di cui all'articolo 22 del Codice del Terzo settore, l'iscrizione produrrà altresì l'effetto dell'adozione della personalità giuridica. Sarà in questo caso il notaio a verificare la sussistenza dei requisiti, con una procedura più snella rispetto a quella attualmente prevista dal Dpr 361/2000 per associazioni e fondazioni.

### La scelta della sezione

La sezione prescelta in fase di iscrizione potrebbe non essere quella "definitiva", considerato che gli Ets avranno la possibilità di migrare in una diversa sezione del Runts. In particolare, ove vengano meno i requisiti per la permanenza nella sezione di ri-

ferimento - anche a seguito di modifica statutaria - l'ente potrà presentare all'ufficio Runts un'istanza di migrazione. In caso di esito positivo, la migrazione non produrrà effetti devolutivi sul patrimonio: l'ente, infatti, manterrà l'iscrizione nel Registro, mutando solo la sua particolare veste nell'ambito del Terzo settore. Questa possibilità non è prevista per le società di mutuo soccorso e per le società cooperative (incluse le coop sociali) per le quali prevalgono invece le norme speciali.

### Perdita della qualifica di Ets

Diverso lo scenario in cui l'ente fuoriesca dal Registro. La cancellazione del Runts può conseguire ad una scelta volontaria dell'ente, allo scioglimento o, ad un provvedimento d'ufficio (ove sia accertata la carenza dei requisiti oppure l'ente non risponde a diffida dell'ufficio sul deposito di atti). Qualora intenda proseguire l'attività fuori dal Terzo settore, l'ente cancellato dovrà devolvere il proprio patrimonio, limitatamente all'incremento realizzato negli esercizi in cui è stato iscritto nel Runts (articolo 50 Cts). Con la cancellazione, cesserà la possibilità di avvalersi della qualifica di Ets e dei connessi benefici. In caso di estinzione, l'intero patrimonio residuo andrà devoluto ad altri Ets (articolo 9 Cts). ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Depositi dei bilanci entro il 30 giugno

### Trasparenza

Vanno comunicati i dati rilevanti sull'ente

**Maurizio Postal**  
**Matteo Pozzoli**

Per gli Ets che si iscrivono al Runts scatta l'obbligo di aggiornamento delle informazioni fornite al momento della presentazione della domanda (articolo 20 Dm 106/2020). Un adempimento da effettuare in via telematica e che riguarderà a titolo esemplificativo oltre ai dati che individuano l'ente e la sezione del registro in cui si è ottenuta l'iscrizione, l'indirizzo Pec di riferimento, le attività di interesse generale svolte, la possibilità statutaria di svolgere attività diverse, la rete nazionale e/o locale di adesione, la composizione delle cariche sociali, l'eventuale iscrizione al registro delle imprese, l'accreditamento per il 5 per mille (articolo 8, comma 6, del Dm 106/2020). Responsabili dell'aggiornamento sono, il legale rappresentante e in via subordinata gli altri componenti dell'organo amministrativo. Un compito che può essere altresì affidato alla rete associativa, locale o nazionale, a cui si aderisce che dovrà agire tramite il proprio legale rappresentante. Il termine di adempimento è in genere fissato nei 30 giorni successivi alla modifica. Discorso diverso per la perdita della natura non commerciale dell'ente che va comunicata entro 30 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta. Un termine troppo breve conside-

rando che alcune valutazioni previste dall'articolo 79 del Cts non sono agevoli (articolo 20, comma 5, Dm 106/2020). In tutti questi casi tenuti alla comunicazione sono gli amministratori e in caso di inerzia provvede l'organo di controllo. Accanto all'aggiornamento di queste informazioni, gli enti del Terzo settore iscritti nel Runts devono depositare anche gli ulteriori atti e documenti indicati dall'articolo 20, comma 1, del Dm. Si tratta, ad esempio, delle modifiche dello statuto, degli atti relativi a eventuali operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) o allo scioglimento/liquidazione, dei verbali di nomina degli organi sociali e del revisore, nonché dei bilanci di esercizio, dei rendiconti delle raccolte fondi e dei bilanci sociali. Per quanto riguarda i bilanci e i rendiconti l'adempimento deve essere espletato entro il 30 giugno di ogni anno. Questi depositi, quando non sia previsto l'intervento di un notaio per la redazione dell'atto, possono essere effettuati non solo dai soggetti indicati ma anche dalla figura professionale del commercialista. In caso di inerzia, l'ufficio Runts diffida l'ente dando un termine per l'adempimento non superiore a 180 giorni e specificando che nel caso di perdurante inadempimento l'Ets sarà cancellato. Nell'ipotesi di mancata comunicazione dei dati è prevista una sanzione da 103 a 1.032 euro, ridotta ad un terzo se regolarizzata entro 30 giorni e aumentata di un terzo per il deposito dei bilanci. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Il Registro

## Per l'iscrizione c'è silenzio-assenso entro 60 giorni dalla domanda

Viceversa l'Ufficio comunicherà i motivi ostativi all'accoglimento, con possibilità di presentare osservazioni entro dieci giorni

**Ilaria Iannone  
Gabriele Sepio**

**A**nche gli enti senza personalità giuridica potranno accedere al Runts. Il Dm 106/20 disciplina la procedura che bisognerà seguire per la corretta iscrizione (articolo 8), in linea con la definizione di ente del Terzo settore di cui all'articolo 4 del Codice (che contempla, tra le forme giuridiche, anche enti non riconosciuti). Ma vediamo, in vista dell'operatività del Registro - attesa entro la prima metà 2021 - quali sono le regole a cui andrà prestata attenzione. È opportuno segnalare che gli enti privi di personalità giuridica hanno la possibilità di richiedere l'iscrizione solo in alcune sezioni del Runts, come ad esempio quella residuale degli altri enti

del Terzo settore, quelle dedicate alle associazioni di promozione sociale (Aps) e alle organizzazioni di volontariato (Odv) e quella delle reti associative. A rigore, non potranno invece accedere come enti filantropici, in quanto possono acquisire questa qualifica solo le fondazioni o associazioni con personalità giuridica (articolo 37, Cts). Soggetto titolato alla presentazione della domanda di iscrizione è il rappresentante legale dell'ente senza personalità giuridica. Ove l'ente aderisca a una rete associativa, sarà possibile dare mandato al rappresentante legale di quest'ultima per provvedere all'iscrizione. L'istanza deve essere indirizzata all'ufficio del Runts della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la propria sede, a eccezione delle reti che devono far riferimento

all'ufficio statale del Registro. L'istanza dovrà essere presentata in via telematica mediante accesso al portale del Runts da parte del rappresentante legale, il quale procederà alla compilazione dell'istanza seguendo i menu a tendina. La domanda andrà corredata dalla documentazione richiesta dall'articolo 8 del Dm 106/20 e caricata in formato Pdf/a. I documenti allegati non originali andranno corredata di dichiarazione di conformità, sottoscritta con firma digitale. Gli enti senza personalità giuridica che intendano accedere al Registro dovranno allegare alla domanda i seguenti documenti:

- 1) atto costitutivo (in mancanza si può depositare un'attestazione di irrecuperabilità o insussistenza);
- 2) statuto registrato presso l'agenzia delle Entrate;
- 3) una copia dell'ultimo/i due bilanci consecutivi approvati se si tratta di un ente che già esercita l'attività;
- 4) l'eventuale attestazione di adesione a una rete associativa.

In aggiunta, occorrerà indicare

alcuni dati relativi all'ente e alle modalità di svolgimento delle attività (la sezione del Runts in cui si richiede l'iscrizione, la denominazione, il codice fiscale o partita Iva, la forma giuridica, la sede legale, le attività di interesse generale; il numero dei lavoratori; la dichiarazione di presunzione di commercialità o meno dell'ente). Ove l'ente chieda di essere iscritto nella sezione Odve Aps, in sede di presentazione della domanda dovrà indicare altre informazioni, al fine di attestare la sussistenza dei presupposti. Ad esempio, occorrerà comunicare al Registro il numero dei soci cui è riconosciuto il diritto di voto (distinti per persone fisiche e persone giuridiche, con indicazione in quest'ultimo caso delle relative qualifiche), nonché il numero dei lavoratori dipendenti e/o parasubordinati e quello dei volontari. A seguito della compilazione della domanda, verranno prodotte una distinta della pratica, un documento in cui sono riuniti i dati del mittente, l'ufficio, l'ente per cui si presenta l'istanza e il tipo di adempimento (iscrizione-

ne). Verificata la correttezza dei dati, il legale rappresentante dovrà procedere alla sottoscrizione della domanda in via digitale, richiedendo l'invio. Sarà poi il competente Ufficio del Runts a verificare, attraverso la piattaforma informatica, la completezza della documentazione e la sussistenza dei requisiti previsti dal Cts. In caso positivo, l'Ufficio provvederà a iscrivere l'ente nel termine di 60 giorni (ridotto a 30 in caso di adozione di modelli standard di statuto). Viceversa l'Ufficio comunicherà i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, con possibilità per l'ente di presentare osservazioni entro dieci giorni (articolo 10 bis della legge 241/90). In caso risulti necessaria un'integrazione documentale l'Ufficio del Runts assegna un termine di 30 giorni entro cui adempiere. Per assicurare certezza sui tempi è previsto un meccanismo di silenzio assenso: in caso di mancata risposta dell'Ufficio nei termini assegnati, la domanda di iscrizione si intende accolta. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Per gli enti con personalità giuridica c'è il notaio

### I controlli

Verificati atto costitutivo e patrimonio minimo

**Enrico Maria Sironi**

Per gli enti con personalità giuridica l'iscrizione al Runts avviene su domanda del notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo o la delibera di modifica statutaria. Una procedura (articoli 15-19 Dm 106/20) che riguarda gli enti:

- 1) di nuova costituzione che conseguono la personalità giuridica con l'iscrizione;

- 2) già iscritti ai registri delle persone giuridiche che ottengono la qualifica di Ets;
- 3) senza personalità giuridica che con l'iscrizione al Runts diventano Ets con personalità giuridica.

In questi casi, il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una fondazione o associazione Ets con personalità giuridica deve verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, compreso il patrimonio minimo, e depositare l'atto ai fini dell'iscrizione dell'ente entro 20 giorni dal ricevimento di quest'ultimo (articolo 22 Cts).

La stessa procedura è prevista per le modifiche statutarie degli Ets con personalità giuridica, così come per il conseguimento della personalità giuridica degli Ets che ne sono privi: gli atti devono avere forma pubblica e acquistano efficacia con l'iscrizione nel Runts su domanda del notaio (articolo 20.4 Dm 106/20). Se il notaio ritenga non sufficienti le condizioni per l'iscrizione al Runts ne dà comunicazione motivata entro 30 giorni ai fondatori o agli amministratori i quali potranno richiedere l'iscrizione al Runts entro i successivi 30 giorni. In questo ca-

so, in assenza di provvedimenti dell'Ufficio, la domanda si intende respinta. È evidente come l'affidamento al notaio del controllo statutario degli Ets consenta di superare il precedente sistema concessorio della personalità giuridica, che aveva determinato passi

differenziate (a volte discrezionali) sul territorio nazionale. Per evitare ciò il Cts fissa il patrimonio minimo per la personalità giuridica: 15 mila euro per le associazioni Ets e 30 mila euro per le fondazioni Ets. La verifica del notaio riguarda anche il patrimonio versato in denaro (in banca o sul conto corrente dedicato del notaio) o con beni diversi, il cui valore deve risultare da relazione giurata di un revisore legale. La domanda di iscrizione nel Runts deve indicare entità e composizione del patrimonio. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### I paletti

Il patrimonio minimo per la personalità giuridica è di 15 mila euro per le associazioni Ets e 30 mila per le fondazioni Ets



## REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE



**La sospensione della pratica**  
In caso di esito negativo delle verifiche, e quindi con l'iscrizione non finalizzata, se le informazioni sono incomplete

spetterà all'ente fornire via Pec i documenti aggiuntivi e il procedimento è sospeso fino alla ricezione degli stessi, non oltre 60 giorni

# Organizzazioni di volontariato

## Per chi è già iscritto in un registro è prevista la trasmigrazione dei dati

L'ufficio ha 180 giorni per verificare l'adeguamento dello statuto al Codice del terzo settore

**Veronica Varone**

**L'**imminente operatività del Runts è improntata a precisi criteri: progressività nell'implementazione del registro; proceduralizzazione nello svolgimento delle attività istruttorie; assorbimento nell'individuazione dell'ufficio competente.

L'iscrizione nel Registro varia a seconda che la domanda sia presentata ex novo dall'ente o che lo stesso sia già iscritto in un registro di settore. In quest'ultimo caso, l'accesso avviene mediante la trasmigrazione dei dati al Runts. Gli enti già in possesso della qualifica di Odv o Aps possono avvalersi di un canale semplificato proceduralizzato. Con riferimento alle Odv, a far data dal giorno individuato dal ministero del Lavoro ed entro i 90 giorni successivi, i competenti uffici di Regioni e Province autonome comunicheranno telematicamente al Runts i dati in loro possesso, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto (articolo 31, comma 3 Dm 106/20). La comunicazione al Runts da parte degli uffici regionali avviene in base al format stabilito dal decreto Runts, che contiene un set minimo di dati (codice fiscale, denominazione sociale e altro). A partire dalla comunicazione dei dati, l'ufficio del Runts ha 180 giorni di tempo per verificare la sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione nella sezione Odv.

A questo punto, sono configurabili tre scenari. In caso di esito positivo delle verifiche, l'iscrizione è finalizzata e comunicata all'ente. Se le informazioni sono

incomplete, spetterà all'ente fornire via Pec i documenti aggiuntivi e il procedimento è sospeso fino alla ricezione degli stessi, non oltre 60 giorni. L'omessa trasmissione di quanto richiesto comporterà la mancata iscrizione nel Runts (articolo 30 Dm 106/20). Qualora dall'attività di verifica emergano motivi ostativi all'iscrizione, l'ufficio del Runts dovrà darne comunicazione all'ente assegnando un termine per eventuali controdeduzioni. L'inosservanza dei termini per la regolarizzazione/controdeduzioni comporta la mancata iscrizione dell'ente nel Registro. Quest'ultima procedura è prevista anche ove non sussistano i requisiti per l'iscrizione nella sezione delle Odv (per mancanza dei requisiti richiesti ex articolo 32 Dlgs 117/2017 o Cts) ma vi siano quelli per l'iscrizione in una diversa sezione del Runts. Gli uffici devono comunicare all'ente l'avvenuta iscrizione o meno e le mancate iscrizioni sono pubblicate su apposito portale in una sezione dedicata agli enti non iscritti. I rapporti tra gli uffici regionali e statali sono retti dal principio dell'assorbimento.

Perciò, ove si tratti di rete associativa, la competenza è rimessa all'ufficio statale anche quando la rete sia iscritta in altra sezione del Runts, come quella delle Odv. In questo caso, il popolamento è garantito dalla trasmissione, all'ufficio statale, dei dati delle Odv che abbiano già presentato istanza per i contributi per l'acquisto di ambulanze (articolo 76 del Cts), avvalendosi della procedura per le reti. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Il popolamento iniziale.** Con la trasmigrazione dai registri Odv avrà inizio il popolamento iniziale nel Runts

## Numero minimo: sette volontari

**La vita associativa**

Ammessi contributi, donazioni e lasciti

**Angelo Busani**

Le Odv sono organismi costituiti al fine di svolgere un'attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà, che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Occorre che lo svolgimento dell'attività «di interesse generale» avvenga «prevalentemente in favore di terzi» impiegando «in modo prevalente ... l'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati»; detto «impiego prevalente» di volontari richiesto è normato dall'articolo 33, comma 1, Cts, il quale consente alle Odv di «assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al ... regolare funzionamento [dell'ente] oppure nei limiti oc-

correnti a qualificare o specializzare l'attività svolta», precisandosi, che «in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari». La Odv (articolo 32 Cts) può costituirsi nella forma dell'associazione riconosciuta o non riconosciuta. In ogni caso deve essere costituita «da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato». Il ministero del Lavoro (nota 4995/19) ha chiarito che (dovendo il minimo di 7 associati sussistere al momento della costituzione) non può ritenersi che un ente, costituitosi con un numero di associati inferiore a sette, possa (per aver poi raggiunto la soglia minima di aderenti) ottenere la qualifica di Odv. È consentito che la iniziale carenza del requisito numerico sia superata mediante una delibera assembleare in forza della quale gli associati (divenuti più di sette) deliberino (con il quorum per le modifiche dello statuto) la volontà di assumere la qualifica di Odv. Le Odv (in confronto a gli Ets) presentano le seguenti peculiarità strutturali:

a) la denominazione dell'ente, ai

sensi dell'articolo 32, comma 3, Cts, «deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo Odv»; b) quanto alla compagine associativa, «gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato» (articolo 32, comma 2, Cts); c) quanto alle modalità di reperimento delle risorse per il loro funzionamento, l'articolo 33, comma 2, Cts sancisce che «le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi», precisandosi che, per l'esercizio di tali attività, le Odv «possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate». ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA



REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

60 giorni

**I tempi per le integrazioni**  
Una volta ricevuta la richiesta dall'Aps l'ufficio può chiedere integrazioni che vanno comunicate entro 60 giorni

# Promozione sociale

## Le associazioni già censite in automatico nel Runts

Il popolamento iniziale del registro affidato agli enti già presenti nei registri alla data di avvio della nuova modalità

Marina Garone

**A**ssociazioni di promozione sociale (Aps) tra i primi ad inaugurare il Registro unico del Terzo settore (Runts). Al pari delle organizzazioni di volontariato (Odv) e delle Onlus, questo ente si distingue dalla generalità non profit perché già iscritta in un registro e perché transiterà nel Runts con modalità del tutto peculiari, disciplinate nel Dm 106/2020.

L'accesso al Registro unico è scandito da tempi ben precisi per le Aps, con una "trasmigrazione" automatica dei dati dai Registri nazionale e regionali che inizierà dalla data individuata dal ministero del lavoro (articolo 30, Dm 106/2020). Un vero e proprio processo comunicativo che porterà al po-

polamento iniziale del Runts e si caratterizza sia per l'aspetto soggettivo che oggettivo.

La trasmigrazione coinvolgerà anzitutto le Aps iscritte nei rispettivi registri al giorno antecedente la data di avvio del Runts. Il bacino informativo potrà ampliarsi anche con i dati relativi agli enti con procedimenti pendenti di iscrizione/cancellazione dai registri al momento di avvio del Runts e conclusisi, successivamente, con esito favorevole. Sotto il profilo oggettivo, la trasmigrazione avrà ad oggetto la documentazione in possesso degli Uffici Aps, come la copia di atto costitutivo/statuto, la cui eventuale irreperibilità - per le Aps senza personalità giuridica - potrà essere "supplita" depositando una dichiarazione sostitutiva o atto di notorietà da parte del legale rappresentante.

Diverse le modalità di trasmigrazione dei dati, a seconda dei registri di provenienza e di destinazione nonché del carattere della singola Aps. Infatti, ad oggi, nel Registro nazionale Aps sono, iscritte non solo le organizzazioni a rilevanza nazionale (enti operanti in almeno cinque regioni e 20 province), ma anche le relative articolazioni territoriali sulla base della procedura di certificazione del presidente nazionale che attesta l'appartenenza dei soggetti in parola all'associazione nazionale e la conformità dei loro statuti ai requisiti della legge 383/2000 (articolo 5 del Dm 471/2001).

Con l'avvio del Runts, cambieranno le regole e l'Ufficio competente sarà individuato in base al criterio della territorialità, vale a dire in base al luogo in cui l'ente ha la propria sede legale. Unica deroga al criterio in parola riguarderà le reti associative per le quali vige una competenza per materia, riservata all'Ufficio statale del Runts.

Per le Aps iscritte nel Registro nazionale, la trasmigrazione dei

dati potrà dunque avvenire in senso bidirezionale. Al ricorrere dei requisiti dimensionali di rete associativa (articolo 41 del Cts), i dati verranno trasmessi all'Ufficio statale cui spetterà effettuare i controlli, mentre per le restanti Aps l'attività di verifica sarà di competenza degli uffici regionali del Runts. Analogo procedimento di migrazione è previsto per la comunicazione dei dati dai registri regionali Aps verso i competenti Uffici Runts. Una volta ricevuti i dati dal registro Aps, l'Ufficio potrà richiedere all'ente eventuali informazioni integrative: in questo caso, l'omesso riscontro nel termine di 60 giorni comporterà la mancata iscrizione.

Una volta esaminati i documenti, l'Ufficio potrà provvedere all'iscrizione oppure comunicare all'ente i motivi ostativi, assegnando un termine di 10 giorni per presentare osservazioni o manifestare l'intenzione di procedere alla regolarizzazione (della quale occorrerà dare prova entro 60 giorni). ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN VETRINA

**Guida Terzo settore**

Funzioni e finalità, bilanci e controlli, vincoli statutari, uso del patrimonio: nella Guida del Sole 24 Ore sul nuovo registro Runts, tutto quello che c'è da sapere. Nelle edicole a 9.90 euro o su [www.ilssole24ore.com/terzosettorete](http://www.ilssole24ore.com/terzosettorete).

**Plusplus24 Fisco**

La piattaforma è l'innovativo sistema che mette il ricchissimo patrimonio informativo del Gruppo 24 Ore a disposizione dei professionisti del fisco. Il sistema viene offerto in due versioni: Gold e Platinum. Per tutti i dettagli, consultare su internet: [www.plusplus24fisco.it](http://www.plusplus24fisco.it)

**Modulo24 - Terzo Settore**

Il portale dedicato al Terzo settore che unisce all'informazione quotidiana una guida completa: dalla governance agli aspetti civilistici, contabili, fiscali, previdenziali, di gestione del lavoro e del volontariato. Scopri di più su: [s24ore.it/modulo24ts](http://s24ore.it/modulo24ts)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I club sportivi devono adeguare lo Statuto

Le Asd

Regole da uniformare a disposizioni del Codice

Andrea Mancino

L'avvio del Runts obbligherà le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) con qualifica di Aps ad adeguare lo statuto alle disposizioni obbligatorie del Cts. Entro il 31 maggio, per l'adeguamento statutario, potranno fruire dei quorum semplificati dell'assemblea ordinaria. Dopo tale data, si può cambiare lo statuto

solo con le maggioranze dell'assemblea straordinaria.

Tra le clausole da inserire per accedere al Runts (e mantenere la qualifica Aps): le finalità, le attività d'interesse generale (tra cui rientrano la gestione e organizzazione di attività sportive dilettantistiche), la destinazione del patrimonio e l'assenza di lucro, il divieto di distribuzione degli utili, la devoluzione del patrimonio, l'acronimo Aps, le modalità di redazione del bilancio, il diritto dei soci di esaminare i libri sociali, l'apporto prevalente dei volontari, l'intrasferibilità delle quote, il principio del voto singolo.

Adeguamenti che per le Asd devono integrarsi con l'articolo 90 della legge 289/2002. La norma non è in contrasto con il Cts ma richiede accorgimenti in sede di redazione/modifica statutaria. In caso di scioglimento, ad esempio, va previsto circa la devoluzione del patrimonio che questo sia destinato a fini sportivi. Nello statuto andrà indicato l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del Coni e degli organismi affilianti nonché il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive. Ciò consentirà di dotarsi della

qualifica di Aps e Asd e di iscriversi in Runts e Registro Coni. Come chiarito dall'agenzia delle Entrate (circolare 18/E/2018), la qualifica di Ets comporterà l'obbligo di applicare la normativa fiscale e previdenziale prevista dal Cts, che ha un regime fiscale forfettario (articolo 86) con profili similari a quello applicabile dalle Asd iscritte nel solo Registro Coni. A regime, per Asd/Aps sarà possibile beneficiare, in presenza dei requisiti, del citato regime forfettario dell'articolo 86, oltre che di ulteriori agevolazioni. ●

401111581 © G... NERATA



# Onlus

## Qualifica verso la cancellazione Trasformazione obbligatoria

Occorre scegliere la sezione del Runts di iscrizione in base alle entrate e al modello organizzativo

**Raffaele Rizzardi  
Gabriele Sepio**

Con l'operatività del Runts, anche le Onlus sono chiamate a operare una scelta per quanto riguarda la possibilità di acquisire la qualifica di ente del Terzo settore o meno. A differenza delle Odv e delle Aps, per tali categorie di enti non è prevista una sezione del Registro ad hoc in quanto la qualifica "Onlus", strettamente legata al regime fiscale di favore, verrà meno a partire dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Ue (articolo 104 Cts) sulle nuove misure fiscali. In quest'ottica, la Onlus che intenda accedere alla riforma dovrà individuare la sezione del Registro in cui collocarsi - previa valutazione sull'organizzazione interna dell'ente - e tenendo conto anche degli incentivi fiscali e dei nuovi modelli impositivi calibrati in base alle concrete modalità con le quali gli Ets svolgono le attività istituzionali e le eventuali attività secondarie. In quest'ottica le Onlus potrebbero decidere ad esempio di collocarsi nella sezione dedicata alle Odv o alle Aps. In questi casi dovranno essere apportate le necessarie modifiche che tengano conto dei requisiti per l'assunzione di tale qualifica. In particolare, sarà necessario sia per Odv/Aps la costituzione nella forma giuridica di associazione riconosciuta o non, che le prestazioni siano prevalentemente rese da volontari e che la compagine associativa sia costituita da almeno sette persone fisiche o da tre Odv/Aps. Per le Onlus che hanno come principale finalità la mera raccol-

ta fondi, sarà possibile valutare l'iscrizione nella sezione dedicata agli enti filantropici (articoli 37 e 38 del Cts). In questo caso tale scelta potrà essere adottata prevalentemente dagli enti che sono già costituiti nella forma di associazione o fondazione riconosciuta. Requisito quest'ultimo che contraddistingue tali enti. Accanto a questo elemento, le Onlus che decideranno di iscriversi in questa sezione dovranno adeguare i propri statuti tenendo conto delle peculiarità previste dal Cts. In particolare, bisognerà indicare i principi a cui tali enti si attengono in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta fondi, alle modalità di erogazioni di denaro e beni. Nel caso in cui, invece, vi sia una vera e propria organizzazione

dell'ente con l'utilizzo significativo di dipendenti, potrebbe essere valutata la possibilità di qualificarsi come impresa sociale. L'eventuale iscrizione della Onlus in tale sezione del Runts non comporterà lo scioglimento dell'ente, né obblighi di devoluzione del patrimonio (articolo 101, comma 8 del Dlgs 117/17). In questo caso si renderà opportuno riformulare l'oggetto sociale, facendo riferimento ai settori di attività individuati dall'articolo 2 del Dlgs 112/17 e dovrà essere modificata la denominazione, inserendo la nuova indicazione di "impresa sociale" (che andrà a sostituire quella di Onlus). Inoltre, nello statuto bisognerà prevedere la nomina dei sindaci e le forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati all'attività (in caso di superamento per due esercizi consecutivi di due dei limiti di cui all'articolo 2435-bis del Codice civile, si avrà l'obbligo della revisione legale). Giova rilevare che rispetto al vecchio regime l'ente che deciderà di iscriversi nella sezione "imprese sociali" avrà una maggiore libertà di azione sul piano operativo, potendo prevedere nello statuto lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, anche al di fuori di quelle "direttamente connesse" (di cui al Dlgs 460/97), purché i relativi ricavi siano inferiori al 30% di quelli totali (secondo i criteri di computo che verranno definiti con Dm). Nel caso in cui si opti per una forma giuridica societaria, inoltre, potrà essere prevista la distribuzione di dividendi entro la soglia del 50% degli utili e avanzi di gestione annuali e, comunque, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato (in analogia a quanto già previsto per le cooperative sociali). ●

### GLI «ALTRI ENTI»

Laddove la Onlus non ritenga di avere le caratteristiche per poter rientrare in una delle sezioni principali potrà iscriversi in quella residuale dedicata agli "altri enti del Terzo settore". Anche in questo caso l'Onlus dovrà tener conto delle disposizioni previste dal Cts e adeguare il proprio statuto rendendolo compliant alla normativa. In caso di mancata iscrizione nel Runts nei termini previsti dal Dm 106/20 per le Onlus, scatta però l'obbligo di devolvere il patrimonio incrementale

## Attenzione al regime fiscale

**Cambio di agevolazioni**  
L'iscrizione anticipata cambia la fiscalità diretta

**Andrea Fatarella**

Come previsto dall'articolo 34 Dm 106/20, le Onlus potranno chiedere l'iscrizione nel Runts a partire dalla pubblicazione sul sito delle Entrate dell'elenco delle organizzazioni iscritte nell'Anagrafe delle Onlus, congelato al giorno prima l'operatività del Runts. L'iscrizione potrà avvenire fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui la Commissione Ue avrà disposto l'autorizzazione sui regimi fiscali, senza che ciò produca effetti rilevanti per l'ente stesso. In caso di mancata presentazione entro il 31 marzo della domanda di iscrizione, le Onlus avranno l'obbligo di devolvere l'incremento patrimoniale realizzato nel periodo in cui l'ente è stato iscritto nell'Anagrafe Onlus previa richiesta di parere al ministero del Lavoro. Pertanto, le Onlus potranno decidere se iscriversi subito per acquisire la qualifica di Ets senza effetti devolutivi sul patrimonio conseguenti la perdita della qualifica Onlus, ma rinunciando al regime agevolativo Onlus. In alternativa, potranno attendere fino al 1° gennaio del periodo di imposta successivo all'autorizzazione Ue, mantenendo la qualifica e il relativo regime fiscale fino all'abrogazione, ma non oltre il 31 marzo dello stesso anno. Ove la Onlus opti per l'acquisizione della qualifica Ets prima

dell'abrogazione dell'Anagrafe Onlus, è bene tener a mente che non sarà più possibile godere delle agevolazioni proprie delle Onlus. Tali enti, una volta ottenuta l'iscrizione nel Runts sono cancellati dall'Anagrafe Onlus (articolo 34 Dm 106/20). Per detti enti sarà applicabile, ai fini delle imposte dirette, la disciplina prevista dal Tuir fino a quando non saranno in vigore le disposizioni fiscali introdotte dal Cts (dal periodo d'imposta dopo l'autorizzazione Ue). Anche ai fini Iva per queste organizzazioni non sarà più possibile applicare l'esenzione Iva per le operazioni che ai sensi dell'articolo 10 del Dpr 633/72 sono attualmente riservate alle Onlus. Per le stesse attività l'esenzione sarà riservata agli Ets non commerciali, ma solo una volta abrogata l'Anagrafe Onlus. Ciò posto potranno avere interesse a richiedere fin da subito l'iscrizione nel Runts solo quelle Onlus che non effettuano operazioni che, benché decommercializzate ai sensi dell'articolo 150 del Tuir, sono nella sostanza commerciali (cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso corrispettivi). Per tutte le altre organizzazioni è di tutta evidenza che dal punto di vista fiscale sarà conveniente attendere l'abrogazione della disciplina Onlus, continuando così a fruire medio tempore dell'attuale regime. Si evidenzia che una volta operativo il Runts, le procedure di iscrizione delle Onlus cesseranno, al giorno antecedente la trasfuga delle Odv e Aps (articolo 38 Dm 106/20). ●



## REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE



## Le aggiunte

I dati del registro imprese finiscono in automatico nel Runts, ma a quest'ultimo vanno comunicati anche, per esempio,

numero di telefono, indirizzo del sito web, eventuale affiliazione a una o più associazioni di enti o reti associative ed eventuale accreditamento per il 5 per mille

# Imprese sociali

## Basta iscriversi al Registro imprese ma i dati vanno integrati nel Runts

Gli enti costituiti con le norme precedenti potrebbero necessitare di modifiche statutarie su attività e distribuzione di utili

**Antonio Fici**

**L**e imprese sociali sono una particolare tipologia di ente del Terzo settore. Forse quella più eccentrica, anche per il suo sistema di registrazione: a differenza degli altri Ets, non sono tenute ad iscriversi nel Runts bensì nel Registro imprese, in un'apposita sezione già attiva, ciò soddisfa il requisito di accesso al Runts (articolo 11, comma 3 del Cts). Attenzione però: sebbene le imprese sociali non siano tenute ad iscriversi, quest'ultimo ha una sezione loro dedicata (la D), in cui confluiranno dalla sezione «Imprese sociali» del

Registro imprese, con procedura di comunicazione diretta tra registri (Dm 106/2020).

Le imprese sociali dovranno instaurare un'interlocuzione con l'ufficio del Runts competente dove hanno sede legale per comunicare alcuni dati che il Registro imprese non accoglie (articolo 29, comma 3 del Dm): telefono, sito web, eventuale affiliazione a una o più associazioni di enti o reti associative, eventuale accreditamento al 5 per mille, numero di volontari iscritti nel Registro e di volontari degli enti aderenti di cui si avvalgono. Tenuto conto di queste peculiarità, non può non rilevarsi però che per le imprese costituite in base

al Dlgs 155/2006 potrebbe essere necessario od opportuno adeguare gli statuti al Cts, nei settori di attività e nelle clausole sull'assenza dello scopo di lucro. L'articolo 2 del Cts prevede un catalogo di attività più ampio del passato, con settori nuovi come il microcredito: le imprese sociali che vorranno esercitare queste nuove attività dovranno rivedere l'oggetto sociale, richiamando la lettera dell'articolo 2 che corrisponde al settore prescelto e dettagliando il contenuto dell'attività svolta.

Analogo discorso per la non lucratività. Per le imprese sociali in forma di associazione o fondazione, permane invece il divieto assoluto di distribuzione di utili, sicché sul punto il loro statuto non richiederà un adeguamento. Diverso il caso di quelle costituite in forma societaria: si può prevedere la distribuzione dei dividendi nei limiti del 50% degli utili e,

comunque, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 rispetto al capitale effettivamente versato. Se l'ente si avvale di tale possibilità, è opportuna una correzione statutaria per allinearsi alle nuove norme. Gli enti sprovvisti dei sindaci dovranno provvedere nello statuto alla nomina di un organo di controllo, divenuto obbligatorio per tutte le imprese sociali (a prescindere dalle dimensioni).

Gli enti già dotati di sindaci dovranno integrare i compiti con le nuove responsabilità affidate loro dall'articolo 10 del Dlgs 112/2017 (vigilanza sull'applicazione Dlgs 231/2001); un adeguamento possibile entro il 31 maggio 2021 beneficiando delle maggioranze semplificate. A nessun adeguamento statutario sono tenute le cooperative sociali e i loro consorzi: sono imprese sociali «di diritto» (articolo

1, comma 4 Dlgs 112/2017) come confermato dal ministero dello Sviluppo economico (circolare 3711/C 2 gennaio 2019); perciò lo stesso ministero dello Sviluppo economico ha disposto d'ufficio l'iscrizione in massa di tutte le coop sociali nella sezione «Imprese sociali» del Registro imprese. Il fatto che le cooperative sociali (e i loro consorzi) siano imprese sociali ope legis non esclude, per i ministeri di Lavoro e Sviluppo economico, alcuni oneri previsti dal Cts, come redazione, deposito e pubblicazione nel proprio sito web del bilancio sociale redatto seguendo le linee guida ministeriali.

Così già da quest'anno (l'obbligo di bilancio sociale vige per effetto dell'approvazione delle linee guida, Dm 4 luglio 2019) dovranno, con tutte le altre imprese sociali, predisporre il bilancio sociale dell'esercizio 2020. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Cooperative sociali con doppia disciplina

### Coop

Quelle di tipo A potranno esercitare nuove attività

**Ilaria Ioannone**

Per le cooperative sociali la riforma del Terzo settore consente di acquisire la qualifica di impresa sociale di diritto, con accesso automatico alla sezione speciale del Registro imprese senza apportare modifiche allo statuto: basta l'interscambio dei dati tra l'albo delle società cooperative, gestito dal ministero dello Sviluppo economico e il Registro delle imprese. Così si può ritenere perfezionata l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore con la contestuale as-

sunzione della qualifica di Ets. Sul fronte degli adeguamenti statuari, per le cooperative già in possesso dell'ulteriore qualifica di impresa sociale (secondo il previgente Dlgs 155/2006) vige un onere di adeguamento al Dlgs 112/2017; si può provvedere entro il 31 maggio beneficiando della procedura semplificata di adozione delle modifiche statutarie con le modalità e maggioranze previste per le delibere dell'assemblea ordinaria.

Nessuna modifica occorre per le cooperative sociali, che da «onlus di diritto» passano a «impresa sociale di diritto», ma alcune modifiche potrebbero essere opportune. Basti pensare all'inserimento delle regole di redazione del bilancio sociale e degli organi competenti, nonché alla

relativa predisposizione e delibera. In tal caso, però, va tenuto conto che le cooperative sociali, applicano le disposizioni della riforma nel rispetto della normativa specifica (legge 381/1991) e in quanto compatibili. Così gli enti, per apportare le modifiche statutarie opportune, sono tenuti a verificare quali siano gli aspetti che trovano già una puntuale regolamentazione nell'ordinamento cooperativo – in contrasto o sovrapposizione con le nuove disposizioni – e quando la normativa della riforma si applica alle coop sociali in quanto imprese sociali di diritto.

Tra le indicazioni da inserire nello statuto, rilevano le attività esercitabili, ma con necessari accordamenti tra cooperative di tipo A (gestione di servizi socio-sanita-

ri ed educativi) e B (inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati). Per le prime, ad esempio, il Dlgs 112/2017 amplia il raggio d'azione, includendo alcune attività ulteriori come le prestazioni sanitarie che gli enti potranno indicare nello statuto se intendono esercitarle.

Quanto all'organizzazione interna, bisognerà considerare la regolamentazione dei lavoratori e dei volontari. Per i primi, in virtù della prevalenza delle specifiche norme sulle cooperative, non vi sarebbe obbligo di rispettare il rapporto retributivo di uno a otto (nota 29103/2019 del ministero dello Sviluppo economico e del Lavoro). Per il personale volontario, la normativa delle coop sociali viene integrata, in parte, con le nuove regole della riforma.

In particolare, sul numero si applica ancora la legge 381/1991, per cui i soci volontari non possono superare la metà del numero complessivo dei soci (mentre nell'impresa sociale i volontari non devono superare i lavoratori).

Quanto a rimborsi e assicurazione, invece, trova applicazione anche il Dlgs 117/2017 (articolo 17 e 18) e quindi è consentito inserire una previsione statutaria che preveda il rimborso ai volontari tramite autocertificazione, per importi non superiori a 10 euro giornalieri e 150 mensili. Saranno invece tenute in quanto imprese sociali all'obbligo di redazione, deposito e pubblicazione del bilancio sociale (articolo 9, comma 2, Dlgs 112/2017). ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA





## I criteri

Il procedimento per l'iscrizione nella sezione speciale sarà uguale a quello degli enti dotati di personalità giuridica. In base

alle norme del Cts possono essere enti filantropici solo gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta o fondazione

# Il debutto

## L'ente filantropico deve chiedere al notaio la personalità giuridica

Molte Odv costituite in forma di fondazione, data la vicinanza di scopo e organizzazione, potrebbero preferire questo tipo di accesso

Martina Manfredonia

**D**a tempo nota nella prassi del non profit italiano, quella degli enti filantropici è una figura che trova espresso riconoscimento con il Codice del Terzo settore (Cts). Il legislatore, per la prima volta, regola questa tipologia di ente del Terzo settore (Ets), la cui finalità è erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (articolo 37). Una sorta di intermediario del sociale, che si rende collettore di risorse da destinare a beneficio della collettività.

Il decreto Runts non reca una procedura apposita d'iscrizione per questi enti, indivi-

duando solo una sezione ad essi dedicata (articolo 46, lettera c). L'iter sarà, dunque, quello previsto a seconda del tipo di soggetto e della qualifica. In generale, l'accesso avverrà in modo uguale a quello degli enti dotati di personalità giuridica, in quanto possono essere enti filantropici solo gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta/fondazione. Il verbale di adeguamento statutario dovrà essere ricevuto dal notaio in forma pubblica e a quest'ultimo spetterà la verifica delle condizioni prescritte per il riconoscimento nel Terzo settore (articolo 22 del Cts); sempre il notaio, nei successivi 20 giorni, provvederà a chiedere l'iscrizione nella sezione dedicata alla filantropia, o a negare la stessa (in mancanza dei requisiti) dan-

done comunicazione agli amministratori dell'ente.

L'ente filantropico potrebbe scegliersi come categoria di arrivo anche enti già dotati di specifiche qualifiche. Si pensi alle Odv costituite in forma di fondazione, che data la vicinanza di scopo e di organizzazione con gli enti filantropici potrebbero preferire questa nuova veste, anziché trasformarsi in associazione (forma giuridica richiesta obbligatoriamente dal Cts a tutti gli enti che vogliono ottenere e/o mantenere la qualifica di Odv). O ancora alle Onlus, per le quali non è prevista una sezione apposita nel Runts e che dovranno valutare come collocarsi nel nuovo impianto della riforma. L'iter di iscrizione sarà, dunque, quello prescritto per tali enti. Così, per le Odv scatterà la traslazione automatica, salvo richiedere, una volta iscritte al Registro, lo spostamento nella sezione enti filantropici.

Le Onlus, invece, una volta operativo il Runts potranno

## IN SINTESI



## Forma giuridica

Possono adottare la qualifica di ente filantropico le fondazioni/associazioni riconosciute, costituite per erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

## Risorse economiche

Gli enti filantropici traggono le risorse economiche principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

optare per iscriversi immediatamente o mantenere l'attuale qualifica fino all'abrogazione della disciplina Onlus, subordinando l'efficacia delle modifiche statutarie al termine di cui all'articolo 104, comma 2 del Cts).

A prescindere dal percorso di ingresso, tutti gli enti filantropici dovranno rispettare specifici requisiti statuari. Prima fra tutte, la previsione negli atti costitutivi dei principi ai quali attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione (articolo 38, comma 2 del Cts). Sempre nell'ottica della trasparenza, gli enti filantropici obbligati alla redazione del bilancio sociale dovranno ivi indicare l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche (articolo 39 del Cts). ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Mutuo soccorso nel Runts o nel Registro imprese

## Lo spartiacque

Conta la dimensione della società

Antonio Frediani

Le Società di mutuo soccorso (Sms) entrano nel novero degli enti del Terzo settore. È così riconosciuto il loro contributo nell'erogare servizi e sussidi sanitari e socioassistenziali ai propri soci e familiari conviventi. La riforma non tocca la disciplina civilistica (legge 3818/1986),

ma l'istituzione del Runts modifica parte del regime di pubblicità legale delle Sms di cui al Dl 179/2012 per uniformarlo agli altri Ets e semplificare gli oneri per quelle di dimensioni ridotte. Chi intende assumere ha qualifica ha oggi obbligo di iscrizione nella sezione «Imprese sociali» del Registro imprese, con automatica iscrizione in una sezione dedicata alle Sms dell'Albo società cooperative. Cts e decreto Runts (Dm 106/2020), affiancandosi al Dl 179, delineano due regimi variabili secondo caratteristiche e dimensioni dell'ente.

Gli enti di nuova costituzione di minori dimensioni (contributi associativi non oltre 50mila euro annui e senza gestione di fondi sanitari integrativi) potranno iscriversi nella sezione «Società di mutuo soccorso» del Runts e acquisire così le qualifiche di Ets e Sms, accedendo ai benefici, anche fiscali del Cts.

Le Sms già iscritte nel Registro imprese, che rientrino nei limiti citati, possono cancellarsene e optare per la sezione Sms del Runts (articolo 12, Dm 106/20). Il nuovo regime pubblicitario "semplificato" del Cts è opziona-

le: resta la facoltà per le Sms di dimensioni ridotte di iscriversi nel Registro imprese (non c'è un obbligo in tal senso). Le Sms più strutturate che supe-

## Il punto di divisione

# 50mila

Con contributi associativi fino a 50mila euro possibile l'iscrizione nella sezione Runts di società di mutuo soccorso

rino i criteri ex articolo 44 del Cts devono iscriversi al Registro imprese, in base al Dl 179/2012. Attenzione però: la collocazione delle Sms nella sezione Imprese sociali risponde solo ad esigenze organizzative, dato che dall'iscrizione deriva l'assunzione della qualifica di Sms e non quella di impresa sociale. Ciò è ribadito dal decreto Runts, in base al quale l'iscrizione nel Registro imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nella sezione Runts per le Sms (articolo 3, comma 1, lettera f del Dm 106/2020). ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Reti associative

## Possibile la doppia iscrizione presentando una sola istanza

Oltre che nella sezione del Runts dedicata, ci si può iscrivere a quella in base alla veste giuridica e alle modalità operative

**Maurizio Postal  
Matteo Pozzoli**

**P**er le reti associative è prevista una particolare procedura nell'iscrizione al Runts. Gli enti strutturati come rete potranno scegliere una sezione "primaria" in cui collocarsi in base a veste giuridica e modalità operative. Quindi, i soggetti a base volontaria come Odv e Aps potranno iscriversi nelle sezioni di riferimento purché in possesso dei relativi requisiti; mentre le associazioni (riconosciute o no) prive di specifiche qualifiche potranno confluire nella sezione residuale. Avuta l'iscrizione in una sezione "primaria", potranno chiedere anche l'inserimento nella sezione

reti associative, prevista dall'articolo 46, lettera e del Cts). Competente per le reti è l'Ufficio statale del Runts, cui vanno indirizzati i procedimenti di iscrizione e di cancellazione nonché la registrazione delle informazioni. Spettano a esso l'accertamento di cause di estinzione o scioglimento e la verifica triennale della permanenza dei requisiti nella sezione Reti associative. La domanda andrà presentata dal legale rappresentante indicando:

- riferimenti degli enti del Terzo settore (Ets) aderenti anche in via indiretta alla rete, per provare i requisiti numerici previsti all'articolo 41 del Dlgs 117/2017 (rete regionale di almeno 100 Ets associati o 20 fondazioni Ets, con sedi legali

o operative in almeno cinque regioni o province autonome; rete nazionale di 500 Ets o 100 fondazioni Ets in almeno 10 regioni o province autonome);

- possesso da parte del rappresentante e di tutti i componenti dell'organo amministrativo dei requisiti di onorabilità (articolo 41, comma 5);

- in caso di rete che esercita anche monitoraggio e autocontrollo degli associati (articolo 41, comma 3) la documentazione da cui risulta lo svolgimento di tali attività. La procedura consente l'iscrizione nei successivi 60 giorni dalla presentazione, tranne se si adotta uno statuto standard o unico predisposto dalla rete associativa, autorizzato dal ministero del Lavoro, che consente di ridurre i termini (30 giorni).

Per la rete che richiede di iscriversi in più sezioni, verrà presentata un'unica istanza all'Ufficio statale. Se l'istruttoria risulti positiva per entrambe le sezioni, l'ufficio statale comu-

nica all'Ufficio regionale o provinciale del Runts territorialmente competente il provvedimento d'iscrizione nella sezione Reti associative del Registro, con automatica iscrizione (con pari decorrenza) nella sezione ulteriore.

Sul fronte degli adeguamenti, accanto alla necessità di rispettare i limiti dimensionali, a differenza di altri Ets, per le reti non è prevista una denominazione specifica, ma bisogna guardare agli enti che la compongono. Essendo le reti l'unica tipologia a poter essere iscritta contemporaneamente in più sezioni del Runts, ciò influisce anche sulla denominazione che l'ente dovrà utilizzare: se l'ente si iscrive nella sezione residuale, è obbligatoria l'indicazione di «ente del Terzo settore» o «Ets». In ogni caso, non è escluso che la denominazione possa contenere la locuzione «rete associativa», per rendere edotti i terzi che è un'organizzazione di secondo livello. Negli altri casi, va utilizzata

la denominazione tipica della categoria di riferimento (Odv, Aps, enti filantropici). Tra gli altri requisiti, è previsto l'obbligo per i legali rappresentanti di non avere condanne passate in giudicato per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici. Inoltre, le reti possono derogare ad alcune delle disposizioni obbligatorie per gli altri enti del Terzo settore, con riferimento alla disciplina del diritto di voto e rappresentanza in assemblea. In particolare, si potrà prevedere la modifica del criterio di attribuzione del voto con possibilità di riconoscerne fino a cinque agli Ets associati; disciplinare le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dal Cts (che prevede fino a un massimo di tre deleghe per gli associati o cinque per gli Ets con più di 500 associati); attribuire competenze all'assemblea degli associati, derogando all'articolo 25, comma 1 del Cts. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Un lievito per la crescita del terzo settore

**Le finalità**  
La riforma spinge sull'aggregazione

**Maurizio Mumolo**

L'avvio del Runts è uno dei passaggi più importanti della riforma del Terzo settore. L'acronimo indica la base del sistema di definizione e rappresentazione pubblica degli enti del Terzo Settore: l'unica porta per ottenere il riconoscimento di Ets e i relativi benefici. Complici i troppi ritardi nel completare la riforma, in questi anni c'è stata molta cattiva informazione sul Runts. Spesso descritto come

un recinto cui poter accedere solo a costo di complicatissimi adempimenti, in realtà è la razionalizzazione di un sistema caratterizzato da un'insostenibile frammentazione: le molte leggi nazionali hanno prodotto recepimenti in norme regionali che hanno portato a registri regionali con caratteristiche e procedure di accesso differenti. Ma il Runts è pure altro: conoscibilità e trasparenza del sistema hanno effetti positivi sugli enti, che potranno migliorare raccolta fondi e rendicontazione attività. Un esempio legato alla pandemia è il fondo per il sostegno degli Ets che non svolgono attività di impresa.

Il Fondo, sicuramente insuffi-

ciente, è tuttavia ancora inutilizzato perché non è possibile determinare la platea. Non esistono ancora un'anagrafe nazionale degli Ets, va avviata una procedura con le Regioni presso le quali sono situati i registri di Odv e Aps. Con un ritardo nell'erogare le risorse. Se il Runts fosse già operativo, tutto sarebbe più facile, rapido e gestibile con procedura automatica. Altro esempio attuale, il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza): una delle difficoltà del Terzo settore è che non sono ben noti i dati della propria consistenza organizzativa.

Le informazioni Istat sono preziose sul piano statistico, ma ancora inadeguate a mostrare il vero va-

lore sociale degli Ets e la loro vocazione a realizzare «attività di interesse generale». Un Runts a regime sarebbe stato utile. Gli Ets non sono soli nell'approccio al Runts: il contributo delle reti è fondamentale. Il Dlgs 117/2017 ha previsto la tipologia delle reti associative per la loro capacità di favorire sviluppo e consolidamento di tutto il settore con l'attività di promozione e supporto degli associati, il loro coordinamento, tutela e rappresentanza. Ma c'è di più: il Cts prevede anche, da parte delle reti, l'attività di «promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli as-

sociati». Lo scopo è non solo riconoscere la grande peculiarità del settore (contrariamente a una vulgata che ne denuncia la frammentazione, è composto per oltre metà da aderenti a reti), ma anche spingere molto ad aggregarsi. Tra le informazioni contenute nel Runts vi sarà anche l'eventuale rete di appartenenza che potrà presentare domanda di iscrizione per conto dell'associato.

Lo scenario che si apre con l'avvio del Runts rafforzerà la propensione alla trasparenza del settore e lo chiamerà a un'ancora maggiore responsabilità verso gli stakeholder. Obiettivi che, se perseguiti con convinzione, lo rafforzeranno. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA



REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

50%

**La compagine associativa**  
È possibile inserire clausole statutarie per includere anche altri Ets, che non superino però il 50% delle Odv/Aps associate

# Adeguamenti statutari

## Dai soci alle deleghe in assemblea: tutti gli errori da scongiurare

Necessaria la presenza di sette persone fisiche o tre Odv/Aps; in mancanza obbligatorio integrare il numero

**Maria Nives Iannaccone**

Con l'operatività del Runts si avvia una fase di popolamento iniziale dello stesso che vedrà tra i primi enti ad accedervi Odv e Aps. Queste associazioni, infatti, trasmetteranno in via automatica dai rispettivi registri di settore al nuovo Registro e in quest'ottica, tali enti sono i primi ad essere tenuti ad adeguare i propri statuti alla nuova disciplina del Cts. Quali sono gli errori da non commettere? Per quanto riguarda, le categorie "speciali" di Odv e Aps, queste dovranno fare attenzione in particolare alla forma costitutiva. Potranno adottare la sola forma dell'associazione applicando ai fini della regolamentazione interna la disciplina generale prevista per tutte le associa-

zioni del Terzo settore nonché quella speciale dedicata a tali categorie di enti (articoli 32 -36 Cts). Accanto a ciò, bisognerà tener conto dei limiti numerici ai fini della compagine associativa richiesti per ottenere la qualifica di Odv e Aps. È necessaria, infatti, la presenza di almeno sette persone fisiche o tre Odv/Aps. Pertanto, l'ente già esistente al momento dell'entrata in vigore del Cts, per continuare ad avere tale qualifica in mancanza del requisito numerico, dovrà integrare il numero degli associati. Diversamente se si tratta di un ente costituito dopo il 3 agosto 2017, sarà necessario manifestare la volontà di assumere la qualifica di Odv/Aps, mediante apposita delibera assembleare che dovrà essere presa con il voto favorevole del numero minimo di associati richiesti per la

costituzione. Nel caso in cui, durante la vita dell'ente il numero di associati dovesse ridursi al di sotto di tali limiti, sarà necessario provvedere alla reintegrazione entro un anno, pena la cancellazione dal Runts. Ammessa, invece, la possibilità di inserire clausole statutarie per includere nella compagine associativa anche altri Ets, a condizione che non superino il 50% delle Odv/Aps associate. Sempre in tema di associati, un tipico errore riportato negli statuti riguarda l'indicazione della partecipazione all'associazione di persone fisiche ed "enti", termine quest'ultimo non corretto perché comprensivo anche delle società che non possono fare parte della compagine associativa di Odv e Aps. È consigliabile indicare le categorie di soggetti che potranno essere ammessi. Più in generale per gli enti che si apprestano ad accedere al Terzo settore assumendo la qualifica di Ets, la svesta in cui non bisogna incorrere riguarda il fatto di mantenere nello Statuto clausole incompatibili con il Cts: è necessario, quindi, che ogni ar-

ticolo sia compliant alla nuova normativa. Pertanto, bisognerà prestare attenzione a regolamentare in maniera conforme al Cts le modalità con cui gli associati possono esaminare i libri sociali, come richiesto dall'articolo 15 Cts, nonché a stabilire nello Statuto che l'accesso dei nuovi associati avvenga solo per decisione dell'organo amministrativo, laddove è necessaria l'espressione di volontà del soggetto che intenda far parte dell'associazione. Altra accortezza a cui l'ente che intende iscriversi al Runts dovrà attenersi riguarda la disciplina della rappresentanza in assemblea. Molto spesso gli enti adottano clausole statutarie non conformi alla legge. In questo caso bisognerà garantire che il delegato possa essere soltanto un altro associato, il quale potrà rappresentare al massimo tre associati. Ricorrenti, inoltre, anche alcune imprecisioni terminologiche: è molto diffuso l'utilizzo della parola "socio" al posto di "associato", unico termine corretto per definire il soggetto che partecipa ad una associazio-

ne. Frequente l'inserimento negli statuti della parola "sindaci" per indicare i componenti dell'organo di controllo, o "capitale" invece di "patrimonio". Sebbene tale terminologia non sia elemento idoneo a impedire l'iscrizione nel Runts, testimonia una scarsa padronanza della materia. Per quanto riguarda l'Assemblea spesso negli statuti si trova il riferimento all'assemblea straordinaria, a imitazione delle società lucrative di capitali. In realtà per le associazioni esiste una sola assemblea, i cui quorum cambiano qualora oggetto della decisione siano le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'ente. È quindi suggeribile inserire i soli quorum senza far riferimento all'assemblea straordinaria. Un'altra inesattezza è prevedere una decadenza per gli associati morosi; il Codice civile stabilisce come causa di scioglimento del rapporto associativo il solo recesso e esclusione. Quindi sarebbe più esatto considerare la morosità come causa di un procedimento di esclusione. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Le reti promuovono statuti standard

**I benefici**  
Iter di iscrizione semplificato

**Gabriele Sepio**

Per gli enti affiliati alle reti associative accesso al Registro unico con tempistiche dimezzate se adottano il modello standard o statuto unico. È un'opportunità che il Cts offre soprattutto per quelli di piccole dimensioni. La rete associativa potrà predisporre dei modelli tipizzati a seconda della compagine che la

contraddistingue e poi richiedere l'approvazione degli stessi al ministero del Lavoro. Una volta ottenuto il placet, lo statuto tipo potrà essere messo a disposizione degli enti affiliati alla rete che intendano adottarlo. In questa ipotesi, il rappresentante legale dell'ente provvederà a inoltrare l'apposita istanza di iscrizione all'ufficio del Runts. In capo a quest'ultimo grava la sola verifica della completezza della documentazione che, se conforme, consentirà all'ente di essere iscritto nell'apposita sezione entro 30 giorni (anziché 60) dalla presentazione della domanda.

D'altro canto, come precisato anche dallo stesso ministero del Lavoro nella circolare 2/21, l'adozione dello statuto standard non rappresenta un obbligo per gli enti aderenti alla rete associativa. Questi ultimi, potranno decidere di adottare statuti adeguati al Cts che tengano conto delle proprie esigenze. Tuttavia, in tale ipotesi, gli enti saranno sottoposti ai controlli nelle tempistiche previste dal Dm 106/20 e dall'articolo 47 Dlgs 117/17. L'ufficio del Registro unico competente avrà a disposizione 60 giorni dal ricevimento dalla domanda di iscrizione per

poter effettuare i controlli sullo statuto e sulla documentazione allegata e decidere di scrivere o meno l'ente, invitare lo stesso a un'integrazione documentale o rifiutare l'iscrizione mediante provvedimento motivato. Accanto alla possibilità di adozione del modello standard il ministero del Lavoro fornisce una chance alle reti associative: la predisposizione di uno statuto unico che potrà essere adottato da ogni ente affiliato a condizione che non vengano apportate modifiche. Requisito essenziale è che contenga una disciplina esaustiva del funzionamento e dell'or-

ganizzazione degli enti costituenti i propri livelli organizzativi consentendo all'ente affiliato di veder già regolamentato il proprio assetto all'interno dello statuto adottato. Anche in questo caso, lo statuto unico potrà essere sottoposto all'approvazione del ministero del Lavoro, con conseguente dimezzamento dei termini. All'atto di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro unico, l'ente affiliato dovrà depositare lo statuto della rete associativa insieme alla delibera assembleare di adozione integrale dello stesso. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA



REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

30%

**Il ramo impresa**

Le attività diventano comunque di interesse generale se il 30% dei lavoratori fa parte di soggetti svantaggiati o disabili

# Enti religiosi Con la fine della disciplina Onlus la scelta è tra Ets o impresa sociale

L'opzione dipende dalle attività esercitate e se è previsto il conseguimento di un utile da reinvestire

**Emilio Angelucci  
Gabriele Sepio**



**A**nche per i rami Onlus degli enti religiosi civilmente riconosciuti l'avvio del Runtts segna una fase di importanti decisioni. Se fino ad oggi il ramo è stato lo strumento giuridico mediante il quale tali enti hanno potuto organizzare e gestire attività con finalità di solidarietà sociale, beneficiando del regime fiscale di favore previsto dall'articolo 10 Dlg 460/97, la riforma del Terzo settore pone coloro che gestiscono un ramo Onlus davanti a delle scelte.

A partire dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Ue sui nuovi regimi fiscali, la disciplina Onlus verrà meno, con la conseguenza che gli enti che gestiscono un ramo Onlus dovranno scegliere se farlo accedere o meno al Terzo settore. In questo contesto, laddove si intenda beneficiare delle agevolazioni introdotte con la riforma, si potrà optare per l'iscrizione del ramo nella sezione residuale dedicata ad altri enti del Terzo settore, oppure propendere per l'adozione della qualifica di impresa sociale che sarà soddisfatta attraverso l'iscrizione nel Registro delle imprese. In quanto ramo Onlus l'iscrizione nel Runtts potrà avvenire entro il termine del 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello dell'autorizzazione Ue sui nuovi regimi fiscali. In caso contrario scatterà

l'obbligo di devoluzione del patrimonio eventualmente accumulato in vigore del regime fiscale di favore.

In quest'ottica, quindi, ai fini dell'iscrizione nel Runtts gli enti che gestiscono un ramo Onlus potrebbero attendere l'operatività dei nuovi regimi fiscali a seguito del vaglio Ue (titolo X del Cts e articolo 18 Dlg 112/17 in tema di impresa sociale), oppure, in alternativa, potrebbero valutare l'immediata iscrizione nel registro non appena operativo. È il caso dei rami che presentano perlopiù entrate di carattere erogativo (donazioni e raccolte fondi) e che fruiscono delle disposizioni di favore del Cts.

Ma quali sono le conseguenze derivanti dalla scelta di costituire un ramo Ets o impresa sociale? Nel primo caso sarà necessario rispettare alcune condizioni quali l'adozione di un regolamento del ramo alle norme del Cts, la costituzione di un patrimonio destinato nonché l'obbligo di tenuta di scritture contabili separate. Così si consentirà agli enti religiosi civilmente riconosciuti che abbiano costituito un ramo di svolgere attività di interesse generale (articolo 5 del Cts) beneficiando non solo delle agevolazioni fiscali previste dal Cts ma anche degli ulteriori strumenti introdotti per incentivare la crescita del Terzo settore.

Diversamente, si potrà optare anche per un ramo/impresa sociale consentendo l'attuazione di una gestione tesa a realizzare un utile da reinvestire nelle attività d'impresa di interesse generale esercitate (articolo 2 del Dlg 112/17), pur sempre rimanendo all'interno del perimetro del Terzo settore. In questo caso, l'ente ecclesiastico dovrà esercitare in via stabile e principale una o più delle attività di interesse generale individuate dallo stesso articolo 2. D'altro canto, attraverso il ramo di impresa l'ente ecclesiastico ben potrebbe svolgere attività diverse, a condizione che almeno il 30% dei lavoratori impiegati nel ramo stesso vengano scelti tra soggetti svantaggiati o disabili. Una scelta che dipenderà dalle concrete modalità operative del ramo. Qualora l'attività di interesse generale venga svolta a titolo gratuito, a copertura dei costi effettivi oppure con margini inferiori al 5% (articolo 79, comma 2 bis, Cts) il ramo potrà qualificarsi come Ets non commerciale. Diversamente, se il ramo opera prevalentemente con modalità commerciali, pur nel perseguimento di finalità solidaristiche potrebbe risultare più vantaggioso costituire un ramo impresa sociale beneficiando del relativo regime di cui all'articolo 18 Dlg 112/17. ●

## Ecclesialità difesa dalla governance

**I vincoli**

Va rispettato anche il diritto canonico

**Andrea Perrone**

Gli enti ecclesiastici che svolgono attività di interesse generale hanno la possibilità di aderire alle previsioni della riforma secondo una duplice modalità. Da un lato, possono istituire un cosiddetto ramo del Terzo settore (articolo 4, comma 3, Dlg Cts; articolo 2, comma 3, decreto Impresa sociale), con l'adozione di un regolamento che recepisca le norme della riforma, la tenuta di scritture contabili separate e la destinazione di un patrimonio per lo svolgimento delle attività di interesse generale. Per altro verso possono "entrare" nella riforma con la costituzione di un Ets o un'impresa sociale strumentale allo svolgimento dell'attività di interesse generale. L'istituzione di un ramo consente all'ente ecclesiastico di beneficiare del regime promozionale previsto dalla riforma, mantenendo la propria natura ecclesiastica. La costituzione di un ente del Terzo settore o di una impresa sociale strumentale, di contro, consente di beneficiare della specificità proprie della forma giuridica prescelta e assicura la separazione patrimoniale rispetto all'ente ecclesiastico. In tal caso, il carattere ecclesiale può essere salvaguardato prevedendo nello statuto scopi coerenti e attribuendo agli organi di governo dell'ente il potere di nominare o revocare gli organi

dell'ente strumentale, nonché di approvare gli atti di straordinaria amministrazione.

Per la peculiare natura degli enti ecclesiastici, l'istituzione del ramo e la costituzione dell'ente collegato devono rispettare i vincoli derivanti dalla normativa canonica relativa agli atti di straordinaria amministrazione e necessitano di autorizzazione prevista dal diritto canonico. Ove il patrimonio destinato nel ramo o il patrimonio conferito nell'ente collegato superino le soglie individuate dalla Conferenza episcopale italiana sarà necessario coinvolgere nella decisione l'autorità ecclesiastica a cui l'ente è soggetto.

Per fruire dei benefici della riforma sia il ramo che l'ente collegato dovranno essere iscritti presso il Runtts, secondo procedure differenziate. L'iscrizione di un ramo ente del Terzo settore segue le procedure dell'articolo 14 Dm 106/20 (d'ora in poi, decreto Runtts), mentre l'iscrizione presso il Runtts di un Ets collegato all'ente ecclesiastico segue le previsioni per l'iscrizione degli enti dotati o privi di personalità giuridica (articoli 8 e seguenti e 15 e seguenti decreto Runtts). Nel primo caso, il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo verificherà non solo la sussistenza delle condizioni previste dalla riforma (articolo 22 Cts e articolo 16 decreto Runtts), ma anche la presenza delle autorizzazioni canoniche. Nel caso di iscrizione di un ramo Ets nel Runtts, sarà l'ente che propone la domanda a dover allegare l'atto con il quale l'autorità religiosa autorizza l'iscrizione. ●



# L'elenco residuale

## Tra gli «Enti atipici» si possono inserire fondazioni e comitati

Sezione dedicata agli enti non classificabili in una specifica tipologia, in modo da favorire la crescita di nuove realtà

Jessica Pettinacci

**C**è una sezione residuale del Registro unico (Runts), per gli enti «atipici» del Terzo settore. È l'unica sezione di default del Runts dedicata agli «altri enti del Terzo settore». Comprende soggetti sui generis che, pur in possesso dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts) per la generalità degli enti, hanno tratti peculiari non classificabili in una specifica tipologia di ente del Terzo settore (Ets).

La sezione «atipici» si distingue rispetto alle altre che trovano esatta rispondenza nelle specifiche tipologie di Ets, quali organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps), enti filantropici, imprese sociali (incluse le cooperative sociali), reti associative e società di mutuo soccorso.

La sezione residuale ha lo scopo di non «ingessare» la libertà associativa degli enti, specie quelli di nuova costituzione, e favorire l'emersione di nuove tipologie di enti in grado di svilupparsi con caratteristiche del tutto originali. Una flessibilità che si ritrova nella stessa definizione di Ets, che – oltre alle sei tipologie citate – include tutte le associazioni, fondazioni e enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva/principale, di attività di interesse generale (articolo 4, comma 1 del Cts).

In ragione dell'ampiezza della definizione rientrerebbero nel novero, ad esempio, anche i comitati in quanto appartenenti

alla categoria residuale «altri enti di carattere privato» richiamati nella definizione di cui all'articolo 4 del Cts.

Altro tema di rilievo è, poi, quello del mutamento della sezione per Aps/Odv già iscritte nei registri di settore e il conseguente accesso nella sezione residuale Runts in mancanza dei requisiti richiesti dal Cts (articoli 32 e 35). Con l'avvio del Runts e la trasmissione automatica dei dati dai registri Odv e Aps, lo stesso Cts riconosce agli enti la chance di migrare attraverso le varie sezioni del Registro unico senza che ciò determini lo scioglimento dell'ente o la devoluzione del patrimonio (articolo 50 del Cts). Diverse le modalità per il mutamento della sezione, che può avvenire per volontà dell'ente o a fronte di comunicazione dall'Ufficio Runts. Nel primo caso, ove vengano meno i requisiti per la permanenza nella sezione Aps/Odv, l'ente può chiedere all'Ufficio competente di essere iscritto in diversa sezione, quale quella residuale, con modalità e termini che variano a seconda che si tratti di ente con/senza personalità giuridica (articolo 22 del Dm 106/2020).

Ove, invece, l'Ufficio accerti motivi ostativi all'iscrizione nella sezione APS/ ODV, ma riscontri la sussistenza di requisiti per l'iscrizione in altra sezione. In quest'ipotesi non viene meno l'accesso al Runts, ma l'Ufficio dà tempestiva comunicazione all'ente, individuando la sezione e assegnando dieci giorni all'ente per presentare controdeduzioni o manifestare la volontà di ottenere l'iscrizione nella diversa sezione (articolo 31, comma 9 del Dm 106/2020). ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### QUESTIONE DI REQUISITI

Un procedura dedicata scatta qualora l'Ufficio accerti la presenza di motivi ostativi all'iscrizione nella sezione delle Aps/ Odv, ma riscontri la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione in

altra sezione del Runts. In quest'ipotesi non viene meno ex se l'accesso al Registro unico, ma l'Ufficio ne dà comunicazione all'ente, individuando la sezione proposta e assegnando

dieci giorni all'ente medesimo per presentare le proprie controdeduzioni o per manifestare la propria volontà di ottenere l'iscrizione nella diversa sezione (articolo 31, comma 9 Dm 2020).

## Nessuno sconto per le Ong

### Le procedure

Trasmigrazione di default se iscritta come Odv/Aps

Marina Garone  
Jessica Pettinacci

Organizzazioni non governative (Ong) e enti della protezione civile alle prese con il Runts. Si tratta di una parte consistente del mondo non profit, con circa 31 mila enti e oltre duecento Ong, per i quali il decreto Runts definisce le modalità di accesso, nel rispetto della normativa loro applicabile.

Il Cts (Codice del Terzo settore) prevede che le Ong accedano al Terzo settore con l'iscrizione al Runts (art. 89, comma 9 Cts). Si fa così il punto rispetto alla normativa previgente, secondo cui le Ong erano dapprima considerate Onlus di diritto (articolo 10, comma 8 del Dlgs 460/1997) e, poi, con la legge 125/2014, qualificate come Onlus a seguito di iscrizione all'Anagrafe.

Una procedura che si distingue perché non esigeva un adeguamento delle Ong alle clausole previste dall'articolo 10 del Dlgs 460/1997 (si veda la risoluzione n. 22/2015 dell'agenzia delle Entrate).

La riforma muta l'assetto escludendo l'automatico ingresso delle Ong nel Runts, a prescindere dall'adeguamento statutario al Cts (nota 4787/19 del ministero del Lavoro). Ciò sia per l'assenza di una sezione dedicata sia per evitare disparità con gli altri enti del Terzo settore (Ets), specie Odv e Aps che, seppur accedano al Runts con modalità di favore (trasmigrazione automatica), non si esimono dall'obbligo di adeguamento alle disposizioni del Cts.

Il Dm 106/2020 delinea una specifica modalità di accesso per le Ong, che si applica solo ove la stessa non sia in possesso della qualifica di Odv/Aps o non sia iscritta nell'Anagrafe Onlus. Laddove iscritta nei registri Odv/Aps, troverà infatti applicazione la trasmigrazione dei dati, mentre, se iscritta nell'Anagrafe, si applicherà la procedura prevista per le Onlus (articolo 34 del Dm 106/2020).

Per le restanti Ong troverà invece

applicazione la procedura prevista dall'articolo 35 del Dm 106/2020, ai sensi del quale le stesse saranno tenute a presentare domanda d'iscrizione all'Ufficio competente, indicando la sezione scelta e allegando atto costitutivo e statuto, adeguato al Cts, gli ultimi due bilanci e la dichiarazione sul permanere dell'idoneità ad operare nella cooperazione allo sviluppo (articolo 35 del Dm 106/2020).

Puntuali indicazioni anche per enti della protezione civile, inclusi nel novero Ets. Il Dm 106/2020 prevede che gli enti iscritti nell'elenco protezione civile diano evidenza dell'attività, indicando in sede di accesso al Runts tra quelle di interesse generale effettivamente svolte. Ove l'iscrizione nell'elenco protezione civile sia successiva, spetterà agli enti provvedere all'aggiornamento dei dati inserendo l'attività di protezione civile tra quelle svolte (articolo 11 del Dm 106/2020). A livello territoriale, il Dm include i gruppi protezione civile nella sezione residuale del Runts e consente alle altre forme di volontariato previste di iscriversi nella sezione delle reti associative o in una delle altre sezioni Runts, al rispetto dei requisiti. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA



2018

**Beneficiari Onlus, Odv e Aps**  
I soggetti donatori possono già fruire dal 1° gennaio 2018 delle detrazioni e deduzioni previste dall'articolo 83 del Codice

# Il fisco

## Già operative le detrazioni e le deduzioni per i donatori

**Esenzione Ires per gli immobili destinati in via esclusiva a svolgere attività non commerciali**

**Gabriele Sepio**

I vantaggi fiscali sono un fattore attrattivo per gli enti nell'accesso al Runts. Sono diverse le novità introdotte dalla riforma in ambito tributario, a partire dai nuovi criteri per determinare la natura commerciale/non commerciale delle attività e dell'ente (articolo 79 del Cts), fino a regimi forfetari e agevolazioni (articolo 80 e seguenti). Un vero e proprio corpus normativo che gli enti dovranno valutare, anche alla luce delle tempistiche previste per l'efficacia delle norme che li disciplinano, variabili secondo tipo di beneficio e natura dell'ente. Nelle tempistiche di efficacia, le

previsioni fiscali vanno distinte in due "macro-categorie". La prima con le misure già efficaci dal 1° gennaio 2018: agevolazioni di finanza sociale, erogazioni liberali, social bonus, imposte indirette e tributi locali, oltre a esenzione Ires per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva ad attività non commerciale di Odv e Aps. La seconda include le misure diverse da quelle citate di cui al Titolo X del Cts, per la cui operatività si attendono l'avvio del Runts e l'autorizzazione Ue. Sul primo fronte, le misure agevolative si applicano già nel periodo transitorio ante-operatività del Runts per i soli enti già censiti nell'Anagrafe unica Onlus, nei registri regionali Odv e in quelli

nazionale/regionali delle Aps; se beneficiari della donazione sono Onlus, Odv e Aps, si potrà già fruire delle detrazioni/deduzioni previste dall'articolo 83 del Cts. Idem per social bonus (per la cui operatività occorre il decreto attuativo), imposte indirette e tributi locali, oltre a esenzione Ires per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva alle attività non commerciali di Odv e Aps (articoli 81, 82, 84, comma 2 e 85, comma 7 del Cts). Con l'operatività del Runts, invece, la qualifica di Ets verrà acquisita da tutti gli enti che sceglieranno di accedervi. Essi potranno quindi fruire sin da subito di alcune agevolazioni come ad esempio gli articoli 82 e 83 del Cts. Un'interpretazione conforme con la disciplina transitoria del Cts: le detrazioni/deduzioni dell'articolo 83 e le ulteriori agevolazioni sulle imposte indirette non sono tra le disposizioni fiscali sottoposte all'autoriz-

### LO SPAURACCHIO UE

Va evitata una ingiustificata disparità di trattamento verso gli enti parimenti dotati della qualifica di Ets, che solo in ragione della mancata inclusione nel percorso transitorio di "migrazione" nel Runts dovrebbero attendere il vaglio Ue per i nuovi regimi fiscali. Scatteranno solo con l'autorizzazione le disposizioni tributarie di carattere strutturale che potrebbero incidere sulla concorrenza tra imprese. Rientrano tra queste l'articolo 79 del Cts e il regime forfetario dell'articolo 80, opzionabile da tutti gli Ets non commerciali e con coefficienti di redditività a scaglioni. Dopo il vaglio Ue debutterà anche il regime dell'articolo 86 che consente una determinazione forfetaria del reddito su un imponibile pari all'1 o al 3%, a seconda che l'ente sia iscritto nella sezione dedicata ad Odv/Aps. ●

zazione Ue. Una diversa impostazione condurrebbe a un'ingiustificata disparità di trattamento tra enti parimenti dotati della qualifica di Ets, che solo in ragione della mancata inclusione nel percorso transitorio di "migrazione" nel Runts dovrebbero attendere il vaglio Ue per i nuovi regimi fiscali. Scatteranno solo con l'autorizzazione le disposizioni tributarie di carattere strutturale che potrebbero incidere sulla concorrenza tra imprese. Rientrano tra queste l'articolo 79 del Cts e il regime forfetario dell'articolo 80, opzionabile da tutti gli Ets non commerciali e con coefficienti di redditività a scaglioni. Dopo il vaglio Ue debutterà anche il regime dell'articolo 86 che consente una determinazione forfetaria del reddito su un imponibile pari all'1 o al 3%, a seconda che l'ente sia iscritto nella sezione dedicata ad Odv/Aps. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Senza iscrizione stop al patrimonio incrementale

**Tempo di decisioni**  
Gli effetti della mancata adesione al Runts

**Patrizia Claps**

L'iscrizione al Runts va valutata in base a modello organizzativo e modalità di svolgimento attività. Per alcuni tipi di enti come Odv e Aps la scelta è "obbligatoria" se si vuol continuare a fruire della qualifica e dei relativi re-

gimi agevolati degli articoli 84, 85 e 86 Cts): la non iscrizione fa perdere la qualifica e devolve il patrimonio incrementale. Con la definitiva operatività della riforma (dal periodo successivo all'autorizzazione Ue), il regime previsto per le Odv dalla legge 266/1991, ai fini Ires e Iva sarà sostituito da quelli del Cts (articolo 84 e seguenti). Per le Odv che decidano di non accedere, varrà residuale la disciplina Tuir sugli enti non commerciali. Idem per le Aps: senza qualifica

perdono il regime della legge 383/2000 (abrogato), quelli degli articoli 85 e 86 del Cts e gli altri benefici ad esse riservati. Caso peculiare per le Onlus: avranno più tempo per decidere se iscriversi al Runts (si veda pagina 8). Le Asd potranno accedervi (la qualifica Aps è la più consona) restando iscritte al registro Coni; per i Cts, l'Ok Ue cancella il regime agevolato Ires e Iva e l'articolo 148 del Tuir, sostituito da misure analoghe per Aps. Nelle attività diverse da quelle

### LE ONLUS

A differenza di Odv e Aps, le Onlus avranno più tempo per iscriversi al Runts, a partire dalla data che sarà comunicata dalle Entrate e, in ogni caso, fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello di autorizzazione Ue

istituzionali delle Asd con la qualifica Ets, il regime della legge 398/1991 vale per le sole prestazioni commerciali connesse ad attività istituzionali e non anche per le entrate commerciali da attività diverse, a prescindere dalla diretta connessione con le istituzionali. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**24ORE**  
PROFESSIONALE

## Modulo24 Accertamento e Riscossione

Come una **rivista digitale**: ogni giorno commenti, opinioni, approfondimenti e la ricostruzione degli orientamenti interpretativi intorno alle questioni più dibattute.

Come una **banca dati**: l'intera base dati normativa, interpretativa e giurisprudenziale in materia insieme a strumenti operativi, servizi di risposte ai quesiti e formazione online.

Come un **manuale di dottrina giuridica**: lo sviluppo, l'approfondimento e l'aggiornamento continuo delle tematiche in materia di accertamento tributario, riscossione e sanzioni amministrative.

Come un **Esperto del Sole 24 Ore** al tuo fianco: la presenza di un comitato scientifico con la direzione scientifica di Dario Deotto a garanzia della qualità dei contenuti.

LA CONNESSIONE UNICA A TUTTE LE INFORMAZIONI  
SULL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DA OGGI ESISTE.

Scopri di più su: [modulo24accertamento.com](http://modulo24accertamento.com)

GRUPPO**24ORE**